NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AREE MERCATALI

		10	_
10		11 -	
117	u	1	

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA	
Articolo 1 – Definizioni	pag. 3
Articolo 2 – Prescrizioni generali	pag. 3
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	
Articolo 3 – Programmazione comunale	pag. 4
Articolo 4 – Tipologia di mercato	pag. 4
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	pag. 5
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	pag. 5
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	
Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	pag. 6
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	pag. 6
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 7
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	pag. 8
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	pag. 9
Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni	pag. 10
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	
Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	pag. 10
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee	pag. 11
Articolo 15 – Vendita senza autorizzazione	pag. 11
TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI	
PARTE VI- PREMESSA	
Articolo 16 – Area di mercato e zona di vendita	pag. 12
Articolo 17 – Disciplina generale del mercato	nag 12

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	
Articolo 18 – Tipologia	pag. 12
Articolo 19 – Estremi dell'atto di istituzione	pag. 13
Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei	pag. 13
PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	
Articolo 21 – Orario di mercato	pag. 13
Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori	pag. 14
Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare	pag. 14
PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	
Articolo 24 – Concessione del posteggio	pag. 14
Articolo 25 – Subingresso nel posteggio	pag. 15
Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	pag. 15
Articolo 27 – Registro delle presenze	pag. 16
Articolo 28 – Modalità di registrazione	pag. 17
Articolo 29 – Decadenza della concessione di posteggio	pag. 18
Articolo 30 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	pag. 18
PARTE X – MODALITA' DI VENDITA	
Articolo 31 – Obblighi dei venditori	pag. 18
Articolo 32 – Attrezzature di vendita	pag. 19
Articolo 33 – Collocamento delle derrate	pag. 19
Articolo 34 – Divieti di vendita	pag. 19
Articolo 35 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	pag. 20
Articolo 36 – Atti dannosi agli impianti del mercato	pag. 20
Articolo 37 – Utilizzazione dell'energia elettrica	pag. 20
Articolo 38 – Furti, danneggiamenti e incendi	pag. 21
PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO	
Articolo 39 – Preposti alla vigilanza	pag. 21
PARTE XII – NORME FINALI	
Articolo 40 – Norme finali	pag. 21
Articolo 41 – Canone, tasse e tributi comunali	
Articolo 42 – Sanzioni	nag 22

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Agli effetti delle presenti norme, per "D.Lgs. 114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Criteri Regionali" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001. n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore: per "autorizzazione di tipo a)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione pluriennale, per "autorizzazione di tipo b)" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

- Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica del mercato per lo svolgimento del commercio su area pubblica.
- L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

- Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
- Il Comune di Benna, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente ai comuni minori o deboli della rete secondaria.
- Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologia di mercato

- 1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato
 - "Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche"

- 2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda all'allegata planimetria.
- 3. L'attività di vendita che si svolge sulla suddetta area potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

- 1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
- 2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).
- 3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.
- 4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
- 5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

- I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento, previa presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990.
- 2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98, che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, è soggetto agli stessi obblighi previsti nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
- 3. Tra i prodotti che gli agricoltori possono vendere vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle

- attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico commerciale.
- 4. Il comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

- 1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per più anni.
- 2. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante, a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica, o a coloro che comunque intendono avviare tale attività nel Comune di Benna.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

- 1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sull'area destinata allo svolgimento del mercato, può indire un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
- 2. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - Il numero che li identifica:
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie;
 - Il settore merceologico di appartenenza;
 - Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;

- L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
- 3. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
- 2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b. Oggetto del procedimento;
 - c. Persona responsabile del procedimento;
 - d. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e. Termine di conclusione del procedimento.
- 3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
- 4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
- 5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
- 6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa

- acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
- 7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
- 8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
- 10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).

- 1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per più anni, deve presentare al Comune di Benna apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal medesimo. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
- 2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
- 3. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - l'area mercatale oggetto dell'istanza;
 - Il numero del posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lqs. 114/98.
- 4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

- 5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
- 6. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
- 2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale, così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
- 3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
- 4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento, per quanto applicabili, e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
- 5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

- 1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predispone una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a le generalità del titolare;
 - b l'indirizzo di residenza;
 - c il tipo di autorizzazione:
 - d il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - f il codice fiscale.

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

- 1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- In caso di richieste di agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato, il Comune potrà valutare l'opportunità di istituire appositi posteggi ad essi riservati.

AREA UNICA

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA	DELLA
	ROGGIONA	
GIORNO DI	MERCOLEDÌ	
SVOLGIMENTO:		
PERIODO:	ANNUALE	
SETTORI	Numero	Superficie
	banchi	di vendita
Alimentari	3	67
Non alimentari	1	62
Totale Alimentari	3	67
Totale Extra Alim	1	62
TOTALE	4	129

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nell'allegata planimetria.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Autorizzazioni temporanee

- 1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
- 2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
- 3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
- 4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
- 5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento, per quanto applicabili.
- 6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 15 – Vendita senza autorizzazione

- 1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
- 2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 16 – Area di mercato e zona di vendita

- Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
- 2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici.
- 3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 17 - Disciplina generale del mercato

1. Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 18 - Tipologia

 Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area unica, così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a periodicità annuale e a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 19 - Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei

- 1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
- 2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme commerciali.

PARTE VIII - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 21 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:

- dalle ore 07,00 alle ore 13,00;
- 2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci e attrezzature entro le ore 14,00.
- 3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente

- articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
- 4. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà avvenire previa richiesta degli operatori.
- 5. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori

- 1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
- 2. Deve essere sempre assicurato l'accesso ed il deflusso in sicurezza delle persone, in particolar modo per esigenze di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare

- 1. È vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nel giorno e nelle ore nell'area destinata al mercato, ad eccezione di quelli degli operatori e degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che il fatto non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
- 2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 24 – Concessione del posteggio

- 1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 2. La concessione del posteggio avrà durata stabilita dalle vigenti normative.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

Articolo 25 - Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

- 1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 21, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
- I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 21, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
- 3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, dalle ore 08,00 alle 08,30.
- 4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

- 5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
- 6. Tale graduatoria è compilata dagli Agenti di Polizia Locale o da altro personale incaricato, e non è soggetta a scadenza temporale.
- 7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
- 8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
- Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
- 10. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione.
- 11. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
- 12. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
- 13. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

Articolo 27 – Registro delle presenze

 A cura del Comune viene tenuto un apposito registro relativo alle presenze, alle assenze e alle assenze giustificate dei titolari di concessione di posteggio.

Articolo 28 – Modalità di registrazione

- Gli agenti preposti alla vigilanza del presente regolamento, o altro personale incaricato, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato, alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 21, comma 1.
- 2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
- 3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
- 4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
- 5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
- 6. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
- 7. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, corrispondenti a 5 (cinque) mercati.
- 8. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 29 – Decadenza della concessione di posteggio

- 1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 39 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 27.
- 2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, il Comune provvederà ad avviare il procedimento amministrativo per la decadenza dalla concessione di posteggio, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).

Articolo 30 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

- 1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
- 2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 31 – Obblighi dei venditori

- I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili agli urbani saranno asportati da personale appositamente incaricato.
- 3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, e ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, compreso il documento definito V.A.R.A., al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

- 4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
- 6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie, se del caso, che trattasi di merce usata.

Articolo 32 - Attrezzature di vendita

- 1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
- 2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
- 3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

Articolo 33 – Collocamento delle derrate

- 1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
- 2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma solo su banchi appositamente attrezzati

Articolo 34 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

- 2. Sui mercati è vietato porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
- 3. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

Articolo 35 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

- 1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali. I polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
- 2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
- 3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 36 - Atti dannosi agli impianti del mercato

- 1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
- 2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso eventuali punti di erogazione dell'acqua potabile e comunque ingombrare lo spazio ad essi adiacente; nel fare uso dell'impianto dell'acqua potabile si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 37 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

- 1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica e di acqua potabile, senza la preventiva autorizzazione comunale.
- 2. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas, sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza di perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia, o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio. Ogni responsabilità civile e penale in caso di

danni a cose e/persone, derivanti dall'utilizzo di bombole di gas, è a carico del venditore ambulante che le detiene e/o che le utilizza.

Articolo 38 - Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, dei danneggiamenti e degli incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI - ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 39 – Preposti alla vigilanza.

- 1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Locale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
- 2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare il presente Regolamento.

PARTE XII - NORME FINALI

Articolo 40 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 41 – Canone, tasse e tributi comunali

- Le concessioni aventi validità pluriennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
- 2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 42 - Sanzioni.

- Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
- Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
- 3. In caso di particolare gravità, o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

